

facili le adulterazioni del marchio; perchè l'esistenza del marchio impone una confidenza che sembra poco giustificata; perchè riconosce la facilità delle falsificazioni; » facilità di falsificazioni, del resto, che il nostro onorevole Corsi ci ricorda essere stata attestata da tutti i tecnici che si sono occupati in proposito, dal Sarchioni al Funck; infine « perchè il diritto da pagarsi fa rincarire la mercanzia. Così, continua il signor De Hock, si desidera che il sistema preventivo venga surrogato da un sistema repressivo, come si usa in molti altri Stati d'Europa.

« Quattro volte, egli soggiunge, sono stati presentati al corpo legislativo progetti per variare questa legislazione » che pesa gravemente sulla produzione dell'oreria e dell'argenteria francese.

Il signor De Hock si appoggia egli stesso all'autorità di Hilaire Lourdet, controllore in capo in Francia, che scrisse la nota opera: *Observations sur l'orfèvrerie*. Per conseguenza quando mi si cita l'esempio della Francia, io non posso che attenermi alle autorevolissime parole di quegli uomini illustri, i quali più di tutti si occuparono di far rilevare il bene ed il male che esiste nella legislazione finanziaria francese.

Dopo questo è naturale che io, dividendo l'opinione della Commissione e del Ministero, che si debba unificare, ripeto le parole dell'onorevole Ferrara: unifichiamo nel bene, non nel male; nella libertà, non nel mantenere ed estendere un sistema che si può considerare come l'ultima reliquia del feudalismo finanziario.

Ora poi vi domando, o signori: potete voi da Firenze, da quella Firenze che dal 1781, precedendo gli altri popoli, ha inaugurato anco in questo ramo il principio delle libertà economiche, adottare il principio contrario?

No, questo sarebbe un regresso a cui il vostro animo non saprebbe certo piegarsi.

Animato da queste idee, persuaso di questo vero, io mi sono permesso di presentare un controprogetto, il quale ammetterebbe il principio del marchio facoltativo, e, esclusa ogni ingerenza governativa, lascierebbe alle Camere di commercio, che lo credessero utile, di istituire presso di sè un pubblico saggiatore. Mi unisco inoltre al voto dell'onorevole Nisco, affinché non si proceda più oltre nell'attuale discussione, e prego la Camera di rimettere il mio controprogetto alla Commissione, la quale, per gli studi profondi che ha fatti nella soggetta materia, sarà più di ogni altro al caso di conoscere se e quali lacune presentar potesse il mio lavoro, e quali emendamenti credesse di proporre.

LAMPERTICO, relatore. Io non credo opportuno nella discussione generale di soffermarmi a molte osservazioni fattesi specialmente dall'onorevole Cappellari, le quali concernono piuttosto le disposizioni e i dettagli degli articoli che non l'insieme della legge.

Nemmeno io mi soffermerò a considerare in astratto se sia meglio l'obbligo del marchio, oppure se meglio convenga la libertà.

Io credo, e lo consentono gli onorevoli Cappellari e Ferrara, che noi ora dobbiamo prendere un provvedimento qualsiasi. Ebbene, io devo dunque discorrere quale sia il provvedimento che ci sembra consigliato dallo stato dell'arte in Italia; esaminare perciò le condizioni di fatto in cui l'arte dell'oro e dell'argento si trova oggidì non solo rispetto alle leggi vigenti in Italia, ma rispetto alle leggi vigenti in altri paesi, non solo rispetto al traffico interno, ma ben anche rispetto al commercio esterno; esaminare quei provvedimenti che da tali condizioni di fatto ci sono resi necessari, urgenti e possibili.

Così invece di lanciarmi in quel vastissimo campo che solo la vigoria dell'ingegno può dar lena a percorrere, considero le condizioni dell'arte, le circostanze di fatto, la realtà delle cose, che non dipendono certamente da un illustre economista più che da un povero relatore, non sono create dall'uno più che dall'altro, ci stanno dinanzi e non è possibile non tenerne conto nella formazione di una legge.

Quale è l'odierna condizione legislativa per l'arte dell'oro e dell'argento in Italia? Nelle varie provincie d'Italia, occorre ripeterlo, sussistono oggidì le stesse leggi che esistevano nei diversi Stati. Che cosa ne deriva praticamente da questo? Che i lavori dell'una sono soggetti a diverse discipline che non i lavori dell'altra, che il commercio tra l'una e l'altra non si considera come commercio interno, ma come commercio esterno.

Per verità se avvi conseguenza necessaria dell'unità dello Stato si è questa, che eguali sieno le condizioni dei cittadini nelle arti e che non vi sieno ostacoli al commercio tra provincia e provincia.

La libertà dei cambi spesso precede la unificazione politica, ma non avviene mai che non la segua necessariamente. Ora le leggi vigenti in tutta Italia, eccettuata la Toscana, impongono il marchio d'obbligo; nella sola Toscana il marchio è libero e facoltativo.

In questo le altre provincie d'Italia sono tutte ad una stessa condizione, la sola Toscana è in condizione diversa; nelle altre discipline evvi anche diversità tra le altre provincie d'Italia. Per esprimere chiaramente questo stato di cose io vorrei dire che tra le varie provincie d'Italia sussistono, quanto ai lavori di oro e di argento, le dogane e che in mezzo all'Italia vi è un porto franco, la Toscana. Si dovrà dunque adesso, come abbiamo fatto per tutto il regime doganale, abolire le dogane intermedie, e stabilendo una linea sola togliere pur anco i porti franchi, oppure si dovrà invece fare un porto franco di tutta l'Italia? Unificate nel bene, ci dice il Ferrara, ed oggi ripete l'onorevole Cappellari; ed il bene essi lo pongono nell'allargare la